



## ***Ordine degli Psicologi della Lombardia***

corso Buenos Aires 75 – 20124 Milano

tel. 02/67071596 – fax 02/67071597

segreteria@opl.it - www.opl.it

C.F. 97134770151

### **Quesito: possibilità di utilizzare il termine “esperto”**

La Legge (art. 2 L. 248/2006) affida alla pubblicità il compito di garantire all’utente/cliente la possibilità di scegliere il professionista corrispondente alle esigenze del caso specifico.

Per questo motivo la Legge richiede che l’informazione obbedisca ai criteri della trasparenza e veridicità del messaggio. Il rispetto di tali criteri è verificato dall’Ordine territorialmente competente, in relazione agli artt. 2, 39 e 40 del Codice deontologico.

In linea con la previsione legislativa, l’“Atto di indirizzo sulla pubblicità informativa delle attività professionali”, approvato dal CNOP il 25/05/2007, ribadisce che la pubblicità “va intesa e realizzata come servizio per l’informazione alla collettività”.

Nello specifico, l’Atto di indirizzo prevede che **“non è consentito utilizzare il termine “esperto”** in quanto fuorviante per la trasparenza del messaggio”.

La pubblicità informativa può indicare i titoli di studio, tra i quali <<titoli di formazione universitari post – laurea o post- laurea quinquennale o specialistica o magistrale come i corsi di perfezionamento scientifico o di altra formazione permanente o ricorrente come : “Master universitario di primo livello in...” “Master universitario di II livello in ...” ai sensi della L. n. 34/1990, del DM 509/1999 e del DM 270/2004>> (art. 4).

Per quanto riguarda le caratteristiche del servizio offerto, l’iscritto alla sezione A dell’albo <<può inoltre pubblicizzare: l’area specifica nella quale esercita la professione, ad esempio: “psicologia del lavoro e delle organizzazioni”, “psicologia scolastica”, “psicologia di comunità”, “psicologia giuridica”, “psicologia dello sport”, “psico-oncologia”, “neuropsicologia”, “psicologia del traffico”, etc. In tal caso il professionista deve presentare una documentazione, anche mediante autocertificazione, dalla quale si evinca l’adeguata formazione e/o l’attività nella specifica area>> (art. 5, comma 2, lett. a).

L’Atto di indirizzo del CNOP è stato recepito dall’OPL con delibera n.174/07 del 19/07/2007.

L’OPL, con delibera n.246/10, ha previsto alcune note orientative, prevedendo la possibilità, per l’iscritto alla Sezione A dell’Albo, di “pubblicizzare il contesto professionale e l’area di intervento”.

La Commissione Deontologica OPL, 04/02/2016